

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2024, n. 552

[ID VIP 10777] - Parco agrivoltaico, di potenza pari a 24,81 MW, con sistema di accumulo da 10 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: RINNOVABILI SUD DUE S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 26302 del 12.02.2024, acquisita in data 16.02.2024 al prot. n. 84886 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 102439 del 27.02.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 149458 del 25.03.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Bari, ha espresso parere sfavorevole di compatibilita' ambientale;
- nota prot. n. 260272 del 31.05.2024, con la quale l'Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha formulato le osservazioni ivi riportate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per

formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10777, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;

- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico, di potenza pari a 24,81 MW, con sistema di accumulo da 10 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "RINNOVABILI SUD DUE" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Scheda istruttoria ID_VIP 10777.pdf -
7960ea8448964c98c5455ea7cb22555f72ea00a10f94a82bae92f695efe91d0f

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 10777

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
 Potenza: **24,814 MW**
 Ubicazione: **Comune di Gravina in Puglia (BA)**
 Proponente: **Rinnovabili Sud Due S.r.l.**

Il progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, della potenza complessiva di 24,814 MW, sarà realizzato nel Comune di **Gravina in Puglia (BA)** alla località "Pescarella" con le relative opere di connessione sempre nel territorio del Comune di Gravina in Puglia. E' inoltre previsto un **impianto di accumulo elettrochimico della potenza di 10 MW e capacità 20 MWh**, da ubicarsi nell'area limitrofa all'impianto di generazione.

L'impianto, suddiviso su 3 lotti e 10 sottocampi, si sviluppa su un'area collinare a un'altitudine media di 350 metri s.l.m. con una estensione di complessivi circa 45,51 ettari, accessibile mediante la SP 203, è a circa 58 Km a Sud-Ovest dal centro abitato di Bari, a circa 10 Km a Ovest dal centro abitato di Gravina di Puglia e a circa 50 km dalla costa Adriatica.

Il tracciato del cavidotto che connette l'impianto di generazione alla RTN si sviluppa per circa 10 km (dall'impianto di generazione fino alla futura Se Terna), quasi interamente su strade esistenti e in minima parte su terreni incolti. Il percorso sarà interamente interrato e, in corrispondenza delle criticità, sarà realizzato utilizzando la tecnologia trenchless, impiegando la Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C).

L'area d'installazione dei moduli fotovoltaici ricade all'interno dell'ambito Paesaggistico 6 definito "Alta Murgia" e in particolare nella figura denominata "Fossa Bradanica".

L'impianto verrà realizzato in zone destinate a uso agricolo – ZONA E, secondo lo strumento urbanistico del Comune di **Gravina in Puglia (BA)**, censito al Nuovo Catasto al Foglio 108 p.lle 5, 121, 123, 2598. Foglio 91 p.lle 34, 35, 36, 53, 64, 66, 67, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144,

Di seguito si riporta la tabella con indicazione delle Coordinate geografiche del sito d'impianto.

COORDINATE UTM 33 WGS84			
COMUNE	AREA	LATITUDINE	LONGITUDINE
Gravina in Puglia (BA)	Agricola	40.809195	16.304468

Tabella 1 – Coordinate geografiche




Figura 1 – Inquadramento territoriale su Ortofoto e layout d’impianto

IDONEITÀ DELL’AREA

Verifiche ai sensi dell’art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021

L’area dell’impianto rientra nelle casistiche di cui all’art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:



- nell'area interessata **non sono** già installati impianti della stessa fonte.

Figura 2– Individuazione degli impianti FER


- **non ricade** in un sito oggetto di bonifica (**lett. b**);
- **non interessa** cave o miniere (**lett. c**);
- **non è** nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (**lett. c bis 1**);
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici (**lett. c-ter**);
- **non sono presenti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). (**lett. c-ter**);
- l’area di progetto è **classificata come area agricola** (**lett. c-ter verifica n.1**);
- dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista l’area **non ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (**lett.c-ter n.1**) e, **non coincide** con una cava o una miniera (**lett. c ter n.1**), **non risulta interna** a impianti industriali e stabilimenti (**lett.c-ter n.2**); **non è** racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter n.2**); **non è adiacente** alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter n.3**).

L' idoneità dell' area dell' impianto proposto non potrà essere affermata ai sensi dell' art.20, co.8 poiché non inquadrabile in una delle casistiche sopra evidenziate, ma è stata avviata la verifica di idoneità ai sensi dell' **art.20 co.8. lett. c-quater**.

Dall' analisi si evince che l' area dell' intervento non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs.42/2004 oppure dell' art.136 del medesimo decreto legislativo.

Si precisa che il layout dell' impianto mostra aree cuscinetto che evitano le interferenze con il BP (Boschi) e gli UCP (versanti e R.E.R.) mentre l' intero impianto ricade in area con vincolo idrogeologico (UCP) come da figura allegata.

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto MT di impianto si precisa che sarà



realizzato interrato sotto strade esistenti e, in corrispondenza delle criticità, sarà utilizzata la tecnica della T.O.C.

Figura 3– Inquadramento Vincolistico Componenti PPTR

L' area dell' impianto proposto è idonea ai sensi dell' art. 20, co.8, lett. c- quater.

NON IDONEITÀ DELL' AREA
Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L' area dell' impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda l' immagine successiva.




Figura 4 – Inquadramento su Aree non idonee F.E.R.

AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F	AREA DI PROGETTO IN ESAME
Aree naturali protette nazionali e regionali	Non presente
Zone umide Ramsar	Non presente

Siti di importanza Comunitaria	Non presente	
ZPS	Non presente	
IBA	Non presente	
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità	Non presente	
Siti Unesco	Non presente	
Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939)	Non presente	
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1947/1939) +buffer di 500 m	Non presente	
Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004)	Territori costieri fino a 300 m	Non presente
	Laghi e Territori contermini fino a 300 m	Non presente
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m	Non presente
	Boschi +buffer di 100 m	Non presente
	Zone archeologiche + buffer di 100 m	Non presente
Aree a pericolosità	Tratturi + buffer di 100 m	Non presente
	idraulica	Non presente
Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT)	geomorfologica	Non presente
	Ambito A	Non presente
Area Edificabile urbana + buffer di 1 Km	Ambito B	Non presente
	Area Edificabile urbana + buffer di 1 Km	Non presente
Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m	Non presente	
Coni visuali	Non presente ¹	
Grotte	Non presente	
Lame e Gravine	Non presente	
Versanti	Non presente	
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentati di qualità	Non presente	

Tabella 2 - Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010

L'impianto presenta delle aree cuscinetto in corrispondenza di alcuni temasmis e per la precisione: Aree tutelate per legge (ex art 142 D. Lgs.42/2004) – Boschi + buffer, PAI – Bradano, vincolo idrogeologico; PUTT – ATE B, Versanti.

Relativamente al percorso di connessione quest'ultimo sarà interrato e interesserà la viabilità pubblica asfaltata oltre una parte su suoli privati già nella disponibilità del proponente; in corrispondenza delle interferenze con il Trattarello Tolve – Gravina, ferrovia FAL e altre criticità rinvenute lungo il percorso sarà utilizzata la tecnologia trenchless, impiegando la Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C).

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
71	Trattarello	Tolve - Gravina	Gravina in Puglia	PCT/A

L'area selezionata per l'installazione del campo agrolvoltaico NON ricade in aree non idonee F.E.R.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) l'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Progettista agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).

¹ l'area di impianto risulta interna al cono visuale con raggio pari a 10 km, ma non all'interno di zone mappate come "interne ai cono".

Una verifica condotta sul sito di Accredia:
https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310
 non ha rivelato la presenza di certificazioni di alcun genere per i progettisti.

- b) **è prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)" nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" edanche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis.
- c) **è presente** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato con pannelli posizionati su strutture fisse infisse a terra a file parallele e orientate a SUD. Dal punto di vista tecnico, i pannelli saranno posizionati sollevati da terra nel punto più basso è a circa m. 1,00 mentre il punto più alto sarà a max m. 3,20.
- d) **non è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, le colture presenti nell'area di realizzazione dell'impianto (carta dell'uso del suolo) sono seminativi semplici in aree non irrigue (2111) in cui viene prevalentemente praticata la coltivazione dei cereali autunno-vernini.
- Il nuovo piano colturale prevede la coltivazione dell'area al di sotto dei pannelli e tra una fila di pannelli e la successiva con colture diversificate e per la precisione:
- nelle aree al di sotto dei pannelli e nelle interfile un prato polifita per garantire il sostentamento delle api;
 - nelle aree esterne all'impianto saranno inserite coltivazioni superintensive di Ulivi e Mandorli in modo da consentire il mantenimento dell'area produttiva e allo stesso tempo una funzione paesaggistica;
- oltre alle suddette coltivazioni, è stato messo a punto anche un progetto di allevamento delle api.
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **è assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non** prevede il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della Regione e dell'Amministrazione centrale.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico

Paragrafo 16.4

si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle

tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Il proponente dichiara che l'area di progetto, secondo quanto riscontrabile dalla carta dell'uso del suolo e dalla ricognizione sul campo, è prevalentemente agricola destinata a seminativi non irrigui per la produzione di cereali. Non è data evidenza dell'esistenza di produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G. nelle aree di progetto.




Figura 5 - Uso del suolo nell'area di progetto

Paragrafo 16.5

Per quanto concerne le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento, sono stati considerati alcuni interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto, di cui si riportano quelli relativi alla fase di esercizio:

- tecniche di lavaggio dei moduli che richiedono ridotte quantità di acqua;
- recinzione perimetrale a elevata permeabilità faunistica, caratterizzata dalla presenza di un passaggio alla base di almeno 25 cm per tutto il perimetro o, in alternativa, aperture di almeno 30x30 cm poste a una distanza non superiore ai 150 m lineari per permettere il passaggio della piccola fauna ogni m. 100;
- mitigazione visiva realizzata con piantumazioni perimetrali a due filari con alberi di Olivo e Mandorlo;
- aree coltivate a prato polifita con funzioni ecosistemiche;
- viabilità a realizzarsi in misto granulare stabilizzato.

Quelli relativi alla fase di cantiere e di dismissione:

- attenta e periodica manutenzione dei mezzi e un corretto stoccaggio dei materiali;
- immediata asportazione della parte di suolo eventualmente interessata da perdite di olio motore o carburante;
- utilizzo di acqua in quantità e periodi in cui sia strettamente necessario.

Il proponente analizza anche l'impatto cumulativo con altri impianti fotovoltaici presenti nel raggio di 10 km, e dichiara che l'impianto **non comporta impatti cumulativi significanti e negativi** poiché il suo sviluppo è orizzontale, e inoltre segue l'andamento, la morfologia e l'orografia dei terreni riducendo al minimo la sottrazione di terreno alla produzione agricola.




Figura 6 – Area d'impianto con l'indicazione del buffer di 10 km

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022
Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto include, nella Relazione Pedaagronomica, un paragrafo specifico (13 - RISPETTO DEI REQUISITI DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI) nel quale verifica il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida, dichiarando nelle premesse che il progetto non intende creare un impianto agrivoltaico avanzato e/o accedere ai contributi del PNRR; pertanto, procederà soltanto alla verifica dei requisiti A, B e D.2.:

- **requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da integrare e valorizzare in modo entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica);

Paragrafo 2.3-A.1 **Superficie minima per l'attività agricola** = 71,13% < 70% della superficie totale;

Dagli elaborati si evince che la superficie complessiva dell'area è di circa 45,51 ettari. Il proponente riporta (Tab. 52 del S.I.A.) il calcolo della superficie agricola che risulta maggiore del 70% della superficie totale richiesta.

Paragrafo 2.3-A.2 **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)** = 22,64% < 40%

Il proponente riporta (Tab. 52 del S.I.A.) il calcolo del LAOR massimo che risulta minore del 40% richiesto.

- **requisito B:** il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;

Paragrafo 2.4-B.1 – Continuità dell'attività agricola

Il proponente ha verificato gli indirizzi produttivi nei due scenari, pre e post progetto. Dall'analisi risulta che l'impianto agrivoltaico ricade in aree tipizzate come seminativi non irrigui per la produzione prevalente di cereali garantendo la continuità con la destinazione d'uso attuale dei luoghi e le tradizioni culturali del territorio.

Paragrafo 2.4-B.2 - Producibilità elettrica minima ($FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$)

Dalla documentazione (figura 184 del S.I.A.) si evince che è stato effettuato il confronto della produzione elettrica dell'impianto di progetto e la produzione elettrica di un impianto standard dal cui calcolo risulta che il requisito è soddisfatto.

- **requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

Paragrafo 2.6-D.2 – monitoraggio della continuità dell'attività agricola (D.2).

Il proponente dichiara che tale attività sarà effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita al fine di monitorare l'esistenza e la produttività della coltivazione, il mantenimento dell'indirizzo produttivo. Alla relazione potranno essere allegati anche i piani annuali di coltivazione.

Parte III paragrafo 3.2 Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

CONCLUSIONI

Il progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, della potenza complessiva di 24,814 MW, sarà realizzato nel Comune di **Gravina in Puglia (BA)** alla località "Pescarella" con le relative opere di connessione sempre in Comune di Gravina in Puglia (BA). E' inoltre previsto un **impianto di accumulo elettrochimico della potenza di 10 MW e capacità 20 MWh**, da ubicarsi nell'area limitrofa all'impianto di

generazione. Il percorso di connessione sarà interrato e utilizzerà la tecnologia trenchless nelle zone con interferenze con i tematismi (UCP) del PPTR.

Dall'analisi emerge che:

- l'area d'installazione dei moduli fotovoltaici ricade all'interno dell'ambito Paesaggistico 6 definito "Alta Murgia" e in particolare nella figura denominata "Fossa Bradanica";
- l'impianto verrà realizzato in zone destinate a uso agricolo – ZONA E, secondo IL prg del Comune di Gravina in Puglia (BA);
- **l'analisi documentale ha confermato che l'area è idonea secondo l'articolo 20, comma 8, lettera c-quater;**
- **l'area non è inclusa nelle zone di non idoneità del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;**
- in relazione alle sovrapposizioni del campo agrivoltaico con le aree sensibili del PPTR si evidenzia che il layout dell'impianto mostra aree cuscinetto che evitano le interferenze con il BP (Boschi) e gli UCP (versanti e R.E.R.) mentre l'intero impianto ricade in area con vincolo idrogeologico (UCP);
- le soluzioni tecniche adottate mirano a limitare il consumo del territorio, ottimizzando l'uso delle risorse energetiche e integrando l'impianto nel contesto rurale e nelle tradizioni agroalimentari locali, conformemente al DM del 10 settembre 2010, punto 16, lettere b, c ed e;
- non è chiaro se sull'area sono presenti muretti a secco e ulivi monumentali;
- si precisa che dalla documentazione presentata NON risulta chiaro se nell'area di progetto sono presenti colture di pregio, infatti non è data evidenza delle caratteristiche dei vigneti che insistono nelle particelle d'impianto. Dal layout si rileva che nei suddetti terreni non saranno utilizzati per la posa dei pannelli fotovoltaici;
- le misure di mitigazione per la salvaguardia della biodiversità, fauna e flora risultano carenti e insufficienti;
- i requisiti A, B1 e D2 (Linee Guida impianti agrivoltaici) sono soddisfatti;
- dalla documentazione non si evince se il soggetto attuatore dispone della qualifica di imprenditore o azienda agricola come richiesto dalle linee guida pertinenti. Questa mancanza potrebbe influenzare la conformità del progetto rispetto alle normative vigenti.